

D.lgs Greenwashing - Testo in Gazzetta Ufficiale - Analisi disposizioni

Ulteriori definizioni (Modifiche Art. 18 Codice del Consumo)

Si modifica l'art. 18 del Codice del Consumo, inserendo una serie di nuove definizioni:

- **Beni:** qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare, l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto o servizio digitale; gli animali vivi.
- **Asserzione ambientale:** nel contesto di una comunicazione commerciale qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell'UE o nazionale, in qualsiasi forma compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, che asserisce o implica che un dato prodotto ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo;
- **Asserzione ambientale generica:** qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in una etichetta di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione.
- **Etichetta di sostenibilità:** qualsiasi marchio di fiducia, marchio di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un'impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali oppure a entrambe, esclusi i marchi obbligatori richiesti a norma del diritto dell'UE o nazionale;
- **Sistema di certificazione:** un sistema di verifica da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo o un'impresa è conforme a determinati requisiti, che consente l'uso di una corrispondente etichetta di sostenibilità e le cui condizioni, compresi i requisiti, sono accessibili al pubblico e soddisfano i criteri seguenti:
 - Apertura del sistema - Il sistema, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, è aperto a tutti gli operatori economici disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti;
 - Elaborazione requisiti - I requisiti del sistema sono elaborati dal titolare dello stesso in consultazione con gli esperti pertinenti e i portatori di interessi;
 - Procedure di non conformità - Il sistema stabilisce procedure per affrontare i casi di non conformità ai requisiti del sistema e prevede la revoca o la sospensione dell'uso dell'etichetta di sostenibilità da parte dell'operatore economico in caso di non conformità ai requisiti del sistema;
 - Monitoraggio della conformità - Il monitoraggio della conformità dell'operatore economico ai requisiti del sistema è oggetto di una procedura obiettiva ed è svolto da un terzo la cui competenza e la cui indipendenza si basano su norme e procedure internazionali, dell'UE o nazionali;
- **Eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali:** prestazioni ambientali conformi al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Regolamento 66/2010) oppure a un sistema nazionale o regionale conforme di assegnazione di marchi di qualità secondo l'etichettatura ambientale di Tipo I in conformità alla norma EN ISO 14024, oppure conformi

alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre disposizioni applicabili del diritto dell'UE;

- **Durabilità:** capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale;
- **Aggiornamento del software:** aggiornamento necessario per mantenere conformi alla normativa in materia di obblighi del venditore e del professionista (artt. 130 e 135-undecies del Codice del Consumo) e i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, compreso un aggiornamento di sicurezza o delle funzionalità;
- **Materiali di consumo:** componente di un bene che giunge ad esaurimento ricorrentemente e deve essere sostituito o reintegrato affinché il bene funzioni come previsto;
- **Funzionalità:** capacità del bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo.

Azioni ingannevoli (Modifiche Art. 21 Codice del Consumo)

Si modifica l'art. 21 del Codice del Consumo che elenca gli elementi soggetti ad azioni ingannevoli che possono indurre in errore il consumatore. Nel dettaglio:

- **Informazioni non veritiere** - Inserisce gli aspetti relativi alle caratteristiche ambientali o sociali e alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, nell'elenco di informazioni relative a un prodotto che, se fornite in modo non rispondente al vero, costituiscono una pratica commerciale ingannevole;
- **Nuove pratiche commerciali ingannevoli** - Inserisce tra le pratiche commerciali ingannevoli anche:
 - **Asserzioni ambientali** - le formulazioni di una asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che include obiettivi misurabili e con scadenze precise, così come altri elementi pertinenti necessari per sostenere l'attuazione, con l'assegnazione delle risorse, e che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori.
 - **Pubblicizzazione elementi irrilevanti** - la pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell'impresa.

Omissioni ingannevoli e confronto tra prodotti (Modifiche Art. 22 Codice del Consumo)

Si modifica l'art. 22 del Codice del Consumo, relativo alle omissioni ingannevoli, che si verificano quando si omettono informazioni rilevanti o le stesse vengono presentate in modo poco chiaro e incomprensibile. Nello specifico, viene aggiunta un'ulteriore previsione, che prevede che se un professionista offre un servizio di raffronto (comparazione) tra prodotti, comunicando al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali, sociali o di relative alla circolarità (durabilità, riparabilità, riciclabilità dei prodotti), l'omissione di informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti e fornitori raffrontati e sulle misure per tenere aggiornate le informazioni è considerata un'omissione ingannevole.

Pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli (Modifiche Art. 23 Codice del Consumo)

Si integra l'art. 23 del Codice, che contiene una lista di pratiche considerate ingannevoli in ogni caso, ampliando l'elenco. In particolare, vengono considerate in ogni caso ingannevoli anche le seguenti nuove fattispecie:

- **Marchio di sostenibilità non certificato** - Esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche;
 - **Asserzione ambientale generica** - Formulare un'asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione;
 - **Asserzione ambientale riferita a un determinato aspetto del prodotto** - Formulare un'asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l'attività del professionista nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell'attività del professionista;
 - **Asserzione impatto neutro** - Asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra;
 - **Presentare requisiti obbligatori come distintivi** - Presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione europea per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta del professionista;
 - **Mancata informazione su incidenza aggiornamento software** - Non informare il consumatore del fatto che un dato aggiornamento del software inciderà negativamente sul funzionamento di beni che comprendono elementi digitali o sull'uso del contenuto digitale o dei servizi digitali;
 - **Presentare aggiornamento software come necessario quando non vero** - Presentare come necessario un aggiornamento del software che si limita a migliorare alcune caratteristiche di funzionalità;
- Informazioni caratteristiche introdotte per limite durabilità** - Qualsiasi comunicazione commerciale relativa a un bene contenente una caratteristica introdotta per limitarne la durabilità, nonostante le informazioni sulla caratteristica e sui suoi effetti sulla durabilità del bene siano a disposizione del professionista;
- **Falsa durabilità** - Asserire falsamente che, in condizioni d'uso normali, il bene presenta una determinata durabilità in termini di tempo o intensità d'uso;
 - **Falsa riparabilità** - Presentare il bene come riparabile quando non lo è;
 - **Richiesta sostituzione anticipata** - Indurre il consumatore a sostituire o reintegrare materiali di consumo del bene prima di quanto sarebbe necessario per motivi tecnici;
 - **Mancata informazione effetti negativi pezzi di ricambio** - Non informare che la funzionalità di un bene sarà compromessa dall'utilizzo di materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale, o asserire falsamente che tale compromissione si verificherà.

Diritti dei consumatori nei contratti/Nuove definizioni (Modifiche Art. 45 Codice del Consumo)

Si modifica l'art. 45 del Codice, dedicato ai diritti dei consumatori nei contratti e recante le disposizioni definitorie. In particolare, si introducono nuove definizioni, come previsto dalla Direttiva:

- **"produttore"**: il fabbricante di un bene, l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;

- **"garanzia commerciale di durabilità"**: una garanzia commerciale di durabilità del produttore, in base alla quale il produttore è responsabile direttamente nei confronti del consumatore per la riparazione o la sostituzione dei beni nell'arco di tutto il periodo di durata della garanzia commerciale di durabilità, se i beni non mantengono la propria durabilità;
- **"durabilità"**: la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale;
- **"indice di riparabilità"**: indice che esprime l'idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di requisiti armonizzati stabiliti a livello dell'Unione europea;
- **"aggiornamento del software"**: aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza, necessario per mantenere conformi alle disposizioni del Codice del Consumo i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, compreso un aggiornamento di sicurezza, oppure un aggiornamento delle funzionalità.

Obblighi di informazione nei contratti a distanza, nei contratti diversi da quelli a distanza, e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (Modifiche Artt. 48, 49 e 51 Codice del Consumo)

Si modificano gli artt. 48, 49 e 51 del Codice che disciplinano rispettivamente gli obblighi di informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza (art. 48), gli obblighi di informazione nei contratti a distanza (art. 49) e i requisiti formali per i contratti a distanza (art. 51). Nel dettaglio:

Contratti diversi dai contratti a distanza -

- **Informazioni precontrattuali** Vengono modificate le informazioni che il professionista è tenuto a fornire al consumatore prima che sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o da un contratto negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, inserendo e rafforzando le informazioni. In particolare:
 - **Promemoria esistenza garanzia legale conformità** - Si rafforza la disposizione che prevede la fornitura di un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi principali elementi, stabilendo che tale promemoria indichi anche la durata minima di due anni e sia reso in modo visibile mediante l'avviso armonizzato definito dalla Direttiva stessa;
 - **Promemoria esistenza garanzia conformità contenuto digitale** - un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per il contenuto digitale e i servizi digitali;
 - **Promemoria esistenza garanzia commerciale durabilità** - Se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell'operatore economico, l'informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l'indicazione della relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata definita dalla Direttiva stessa.
 - **Servizi di post vendita** - Se applicabili, l'esistenza e le condizioni dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;
 - **Periodo minimo aggiornamento software** - Per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali o per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell'operatore economico tali informazioni, il periodo minimo,

sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software;

- **Indice di riparabilità** - Se applicabile, l'indice di riparabilità dei beni; se non è applicabile e a condizione che il produttore metta tali informazioni a disposizione del professionista, informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità del bene, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione.

Contratti a distanza

- **Informazioni precontrattuali** - Vengono modificate le informazioni che il professionista è tenuto a fornire al consumatore prima che sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta. Nel dettaglio:
 - **Opzioni di consegna rispettose dell'ambiente** - Si prevede che, oltre le modalità di pagamento, consegna, esecuzione, la data di consegna dei beni o servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista, siano comunicate anche, ove disponibili, le opzioni di consegna rispettose dell'ambiente;
 - **Promemoria esistenza garanzia legale conformità** - Si rafforza la disposizione che prevede la fornitura di un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi principali elementi, stabilendo che tale promemoria indichi anche la durata minima di due anni e sia reso in modo visibile mediante l'avviso armonizzato definito dalla Direttiva stessa.
 - **Promemoria esistenza garanzia commerciale durabilità** - Se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell'operatore economico, l'informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l'indicazione della relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata definita dalla Direttiva stessa.
 - **Promemoria esistenza garanzia conformità contenuto digitale** - un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per il contenuto digitale e i servizi digitali;
 - **Periodo minimo aggiornamento software** - Per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali o per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell'operatore economico tali informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software;
 - **Indice di riparabilità** - Se applicabile, l'indice di riparabilità dei beni; se non è applicabile e a condizione che il produttore metta tali informazioni a disposizione del professionista, informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità del bene, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione.
- **Requisiti formali per contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici** - Si modifica l'art. 51 del Codice, relativo ai requisiti formali dei contratti a distanza, prevedendo che, qualora un

contratto concluso mediante mezzi elettronici comporti per il consumatore un obbligo di pagamento, il professionista debba fornire a quest'ultimo, in modo chiaro ed evidente e prima dell'invio dell'ordine, non solo le informazioni già previste dal Codice del Consumo - riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, il prezzo totale comprensivo delle imposte, la durata del contratto o le condizioni di recesso e la durata minima degli obblighi del consumatore - ma anche le informazioni relative alla garanzia commerciale di durabilità, qualora prevista. Tali informazioni devono essere rese visibili mediante l'etichetta armonizzata.

Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata (Nuovo Art. 65-ter Codice del Consumo)

Si inserisce un nuovo articolo nel Codice del Consumo che prevede che le informazioni relative alla garanzia legale di conformità siano obbligatoriamente fornite tramite l'utilizzo di un avviso armonizzato e che le informazioni sulla garanzia commerciale di durabilità dei beni siano obbligatoriamente fornite tramite l'etichetta armonizzata. L'avviso e l'etichetta costituiscono un ulteriore strumento informativo per i consumatori, concernente l'esistenza di garanzie sui beni.

- **Formato e contenuto avviso / etichetta armonizzato (nuovo allegato II-octies)** - Viene aggiunto al Codice del Consumo l'Allegato II-octies, contenente il formato e il contenuto dell'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e dell'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità.

Entrata in vigore

La disposizione prevede che il presente decreto si applichi a decorrere dal **27 settembre 2026**.